

12_23_1_DPR_113_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 0113/Pres.

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

VISTO l'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 24, della medesima legge regionale 11/2011 secondo il quale le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti sono definiti con regolamento regionale;

RITENUTO di emanare il regolamento al fine di dare attuazione all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 11/2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 862 di data 17 maggio 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_23_1_DPR_113_2_ALL1

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

- Art. 1 finalità
 - Art. 2 definizioni
 - Art. 3 requisiti dei beneficiari
 - Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento
 - Art. 5 tipologia, regime e importo dell'aiuto
 - Art. 6 autorità di gestione
 - Art. 7 finalità, durata e ammontare dei finanziamenti
 - Art. 8 garanzie, erogazione e estinzione dei finanziamenti
 - Art. 9 conservazione dei prodotti
 - Art. 10 caratteristiche dei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia
 - Art. 11 requisiti soggettivi dei depositari
 - Art. 12 strumenti rappresentativi dei prodotti
 - Art. 13 obblighi dei depositari
 - Art. 14 modalità di presentazione delle domande di finanziamento
 - Art. 15 istruttoria dei finanziamenti
 - Art. 16 controlli ed accertamenti
 - Art. 17 decadenze
 - Art. 18 vincoli
 - Art. 19 entrata in vigore
- Allegato A modalità di calcolo dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006
- Allegato B dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sui requisiti per il finanziamento e sugli aiuti de minimis
- Allegato C dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla tracciabilità dei prodotti

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) trattamento di stagionatura o invecchiamento: il processo di accrescimento del valore aggiunto dei

prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)), il processo di accrescimento del valore aggiunto si realizza anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti;

- c) amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attività del fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982;
- d) convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni ed è stabilito il compenso della banca comprensivo del compenso per il servizio di deposito prestato ai sensi dell'articolo 9;
- e) concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario ed alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria.

Art. 3 requisiti dei beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
 - a) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;
 - b) stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;
 - c) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e, se imprese cooperative, sono iscritte inoltre nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
 - d) non versano in condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).

Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione dai soggetti di cui all'articolo 3, per i quali è necessario un trattamento di invecchiamento o stagionatura, di seguito denominato lavorazione, per la vendita.
2. Gli indirizzi annuali di spesa del fondo impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, possono individuare specifiche categorie e tipologie di prodotti per le quali l'anticipazione del valore commerciale risulta ammissibile in termini prioritari od esclusa.

Art. 5 tipologia, regime e importo dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalla convenzione.
2. I finanziamenti sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. L'importo dell'aiuto è determinato in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.
4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, la somma complessiva degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a tutti gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento e redatta sul modello di cui all'allegato B.

Art. 6 autorità di gestione

1. L'autorità che gestisce l'aiuto è la Direzione centrale.

Art. 7 finalità, durata e ammontare dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati per la finalità di sostegno delle spese connesse all'attività di lavorazione dei prodotti agricoli il cui valore commerciale stimato è oggetto dell'anticipazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge regionale 80/1982.
2. La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo di lavorazione o al periodo previsto per la vendita dei prodotti.
3. La durata massima della quota regionale dei finanziamenti è di tre anni comprensivi del periodo di preammortamento.
4. La durata minima della quota regionale dei finanziamenti è di una semestralità di ammortamento, oltre al periodo di preammortamento.
5. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole in cui il processo di lavorazione si realizza attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti, la durata dei finanziamenti è pari ad una semestralità oltre al periodo di preammortamento.
6. L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del valore stimato commerciale di mercato dei prodotti e comunque l'importo massimo di cui al comma 7 ed è determinato in base ad una stima effettuata dalla banca prescelta dall'impresa e convenzionata con la Regione.
7. L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:
 - a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;
 - b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 di euro;
 - c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

Art. 8 garanzie, erogazione e estinzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati alle imprese di cui all'articolo 3 che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a fronte della costituzione di garanzie sui prodotti in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca ed eventualmente a fronte di garanzie supplementari reali o personali prestate dai beneficiari o per conto dei beneficiari.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge regionale 80/1982 la banca si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al comma 1.
3. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità definite dalla convenzione.
4. E' consentita l'estinzione anticipata dei finanziamenti.
5. Non è consentita l'estinzione anticipata parziale dei finanziamenti.

Art. 9 conservazione dei prodotti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 11/2011, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i prodotti sono introdotti e conservati, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, anche per consentire la verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 e per lo svolgimento delle

operazioni di cui all'articolo 12.

2. I depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia sono gestiti dalla banca o da un soggetto delegato convenzionalmente dalla banca alla loro gestione, denominato depositario.

3. La banca può prevedere, anche su richiesta dei beneficiari, che, per ragioni legate ai processi di lavorazione dei prodotti, gli stessi permangano presso locali dei beneficiari delimitati in modo tale da rendere agevole ed inequivocabile l'individuazione dei prodotti. A tal fine i beneficiari presentano:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. 445/2000, redatta sul modello di cui all'allegato C, nella quale attestano che le procedure già adottate nell'ambito della loro organizzazione e gestione aziendale al fine di soddisfare le prescrizioni della normativa per la tracciabilità dei prodotti alimentari consentono l'individuazione dei prodotti in qualsiasi momento della durata del finanziamento;
- b) in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), una relazione recante la descrizione delle tecniche adottate per individuare e delimitare i locali e per consentire l'individuazione dei prodotti.

4. Nel caso previsto dal comma 3, i prodotti sono disponibili ai beneficiari ai soli fini della lavorazione ed eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possono avvenire, a condizione che la banca non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento dei finanziamenti che hanno durata superiore a diciotto mesi e successivamente al periodo di preammortamento dei finanziamenti con durata inferiore a diciotto mesi.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la Banca può richiedere ai beneficiari la stipula di polizza assicurativa contro il furto dei prodotti.

Art. 10 caratteristiche dei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia

1. Per le finalità del presente regolamento, sono idonei all'esercizio dell'attività di deposito agroalimentare i locali con caratteristiche costruttive che garantiscano la conservazione dei prodotti e con una dotazione di sistemi di allarme ed antintrusione che assicurino un adeguato livello di sicurezza per i prodotti custoditi.

2. La banca che intende erogare finanziamenti utilizzando un deposito agroalimentare, presenta alla Direzione centrale la documentazione recante:

- a) il comune, la via ed il numero civico in cui è situato il locale da adibire a deposito agroalimentare di seguito denominato impianto;
- b) le caratteristiche costruttive dell'impianto;
- c) la planimetria dell'impianto;
- d) le caratteristiche dei sistemi antintrusione dell'impianto;
- e) la disponibilità dell'impianto da parte della banca o del depositario per almeno cinque anni;
- f) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
- g) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal depositario e relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11;
- h) la convenzione stipulata tra la banca ed il depositario avente durata non inferiore a cinque anni.

Art. 11 requisiti soggettivi dei depositari

1. I depositari presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria;
- b) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria.

Art. 12 strumenti rappresentativi dei prodotti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge regionale 11/2011, al fine dell'erogazione dei finanziamenti i beneficiari, per tutta la durata dei finanziamenti, ed in misura non inferiore al dieci per cento del valore stimato dei prodotti, riservano alla banca la facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti quali contratti finanziari a termine standardizzati, contratti a termine e altri contratti derivati connessi a merci, come definiti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

2. La negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti avviene, per le attività di pubblicizzazione degli stessi, anche con il concorso di strumenti informatici messi a disposizione dalla Direzione centrale ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge regionale 11/2011 o dall'Agenzia per lo sviluppo rurale – ERSA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA).

3. Le operazioni di negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti nonché quelle eventuali di ritiro, consegna e spedizione dei prodotti avvengono secondo le modalità previste da un atto aggiuntivo alla convenzione.

Art. 13 obblighi dei depositari

1. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti nei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, distinti per tipologia di prodotto ed impresa.

2. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano mensilmente un prospetto riepilogativo, distintamente per impresa e per tipologia di prodotto, della movimentazione dei prodotti relativa alle operazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel caso in cui più di una banca si convenzioni con lo stesso depositario, i registri ed i prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono compilati distintamente per ciascuna banca per conto della quale il depositario attua le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei prodotti.

Art. 14 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata alla banca ed è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B.

2. La Direzione centrale e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria di cui all'articolo 15 e dei controlli e accertamenti di cui all'articolo 16.

Art. 15 istruttoria dei finanziamenti

1. L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette alla Direzione centrale:

a) la relazione istruttoria relativa alle operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che evidenzia, in particolare, la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti rispetto a quanto disposto dall'articolo 4, il loro valore commerciale stimato e l'eventuale esercizio da parte della banca della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti di cui all'articolo 12, comma 1;

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B.

2. Nel caso in cui i prodotti permangano nei locali del beneficiario ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a), è integrata con:

a) la planimetria dei locali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato C o la relazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), relativa all'individuazione dei prodotti;

c) l'attestazione della disponibilità dei locali da parte del beneficiario per l'intera durata del finanziamento;

d) la documentazione relativa alla polizza assicurativa eventualmente stipulata contro il furto dei prodotti secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5.

3. A seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti previsti dall'articolo 16 e all'esito degli stessi, mette a disposizione della banca la provvista finanziaria e provvede alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

e).

4. Ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, la banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'erogazione dei finanziamenti, la dichiarazione che attesta l'avvenuto realizzo dell'operazione di anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie dei prodotti, se difforni da quanto indicato nella relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 16 controlli ed accertamenti

1. La Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti ritenuti opportuni per la verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione dei finanziamenti.

2. In particolare la Direzione centrale può disporre controlli presso i depositi agroalimentari e presso i locali di cui all'articolo 9, comma 3, anche con il prelievo di campioni di prodotti, al fine di verificare la conformità delle loro caratteristiche a quelle prescritte dall'articolo 4 e per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 decadenze

1. Qualora dal controllo di cui all'articolo 16 si accerti che il finanziamento è stato richiesto rilasciando dichiarazioni false o inesatte, o mediante falso documentale, la domanda è archiviata senza accoglimento e, se le incongruenze predette vengono rilevate dopo l'erogazione dei finanziamenti o è accertato il non integrale rispetto delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la custodia, la movimentazione e lo smobilizzo dei prodotti, i beneficiari decadono dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate maggiorate degli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato incrementato del tasso ufficiale di riferimento, di tempo in tempo vigente, determinato dalla Banca centrale Europea sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto.

Art. 18 vincoli

1. A pena di revoca del finanziamento, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono mantenuti per l'intera durata del finanziamento.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all' articolo 5, comma 3)

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006.

I parametri da utilizzarsi per definire l'importo dell'aiuto accordato ai sensi dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11/2011, con riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti "de minimis", sono i seguenti:

- **aiuto**: valore attuale, alla data di erogazione del finanziamento, della differenza tra gli importi degli interessi calcolati sui debiti residui risultanti dal piano di ammortamento della quota di finanziamento erogata con provvista regionale applicando il tasso definito secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, e gli interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato;
- **intensità dell'aiuto**: espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = \sum_{n=1}^N (C_{n-1} \times tA) \times 1 / (1+tR)^n$$

C = quota capitale erogata con risorse regionali;

N = numero totale di rate del finanziamento;

n = rata;

C_{n-1} = capitale residuo al periodo n;

tA = riduzione del tasso a favore del beneficiario;

tR = tasso di attualizzazione fissato dalla Commissione

Allegato B*(riferito agli articoli 5, comma 4, 14, comma 1, e 15, comma 1, lettera b))***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' SUI REQUISITI PER IL FINANZIAMENTO E SUGLI AIUTI DE MINIMIS***(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)*

Al fine della concessione del finanziamento di cui all'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale n. 11/2011,
Il/La sottoscritto/a *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)*

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa *(indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA, eventualmente numero di iscrizione nel registro delle cooperative):*

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- **che** l'impresa, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, è
 - iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di _____
 - ed inoltre, se impresa cooperativa*
 - iscritta nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 (Regime delle iscrizioni) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

- **che** l'impresa svolge nelle sedi/unità operative di :

la seguente attività di invecchiamento o stagionatura di prodotti agricoli:

 -----;

- **che** l'impresa non versa in condizioni di difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

- **di** non aver ricevuto, e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE);

- **di** non aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti a titolo di "de minimis";

ovvero

- **di** aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti a titolo di "de minimis"

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)¹

AVVERTENZE:

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, commi da 17 a 24 della legge regionale 11/2009, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi dati sono trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine, nella persona del Direttore centrale. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato.

¹ Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale in nome e per conto dell'impresa.

Allegato C*(riferito agli articoli 9, comma 3, lettera a), e 15, comma 2, lettera b))***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI***(artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)*

Al fine della concessione del finanziamento di cui all'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale n. 11/2011,
Il/La sottoscritto/a *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)*

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa *(indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA, eventualmente numero di iscrizione nel registro delle cooperative):*

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- **che** le procedure già adottate nell'ambito della organizzazione e gestione aziendale dell'impresa al fine di soddisfare le prescrizioni della normativa per la tracciabilità dei prodotti alimentari, consentono in qualsiasi momento l'individuazione dei prodotti oggetto del finanziamento che permangono presso i locali dell'impresa;

.....
 (Luogo e data)

.....
 (Timbro e sottoscrizione per l'impresa)²

AVVERTENZE:

² Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale in nome e per conto dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, commi da 17 a 24 della legge regionale 11/2009, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi dati sono trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine, nella persona del Direttore centrale. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO